

La tutela dei superstiti

Dott. Giovanni Raffaele Valensise

LA TUTELA DEI SUPERSTITI NEL CASO DI MORTE DEL PENSIONATO O DELL'ASSICURATO

- Al superstiti spetta la **pensione di reversibilità** quando il lavoratore al momento del decesso era già pensionato e in particolare:
 1. la pensione di vecchiaia;
 2. la pensione ordinaria di inabilità;
 3. la pensione supplementare.
- Non sono reversibili:
 1. l'assegno ordinario di invalidità;
 2. le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
- Ai superstiti spetta la **pensione indiretta e cioè quella che sarebbe spettata** al lavoratore assicurato ma non ancora pensionato, purché avesse le seguenti condizioni di assicurazione e di contribuzione:
 1. 5 anni di iscrizione all'assicurazione obbligatoria;
 2. 5 anni di contributi versati o accreditati;
 3. almeno 1 contributo annuo versato nell'ultimo quinquennio precedente alla morte dell'assicurato.
- I superstiti possono presentare anche la domanda per il cumulo, la ricongiunzione, la totalizzazione dei trattamenti pensionistici e di riscatto dei periodi non coperti del loro dante causa.

LA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA

La pensione indiretta e di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa dei superstiti, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

I PRIMI BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE

- **IL CONIUGE;**
- **IL CONIUGE DIVORZIATO** a condizione che:
 1. non sia passato a nuove nozze;
 2. sia titolare dell'assegno divorzile;
 3. il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
- **IL CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO:**
 1. anche se non è titolare degli alimenti o dell'assegno di mantenimento;
 2. anche se non è destinatario dell'addebito (Circolare INPS n. 19 del 01/02/2022).
- **LA PERSONA UNITA CIVILMENTE** ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76.

La prestazione economica non spetta:

- al convivente *more uxorio* anche se la convivenza ha assunto i caratteri della stabilità e della certezza.

SEGUE: L'IMPORTO SPETTANTE

In presenza di

un solo coniuge

un solo coniuge divorziato

un solo coniuge legalmente separato

una persona unita civilmente

- la pensione di reversibilità o indiretta è corrisposta applicando l'aliquota del 60%.

un coniuge divorziato e uno più coniugi superstiti

più coniugi divorziati superstiti

- la pensione è attribuita *pro quota* dal Tribunale:
 1. nel suddetto limite percentuale;
 2. previa presentazione di una domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n.898.

LA SECONDA CATEGORIA DEI BENEFICIARI

- La seconda categoria di beneficiari è rappresentata dai **FIGLI** viventi a carico dell'assicurato.

Si presumono viventi a carico del pensionato/assicurato i figli:

1. minorenni;
2. inabili al lavoro a prescindere dall'età;
3. studenti maggiorenni, purché non prestino attività lavorativa;
4. studenti universitari maggiorenni, purché non prestino attività lavorativa.

- Ai figli sono equiparati i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati (Corte Costituzionale, sentenza n.88 del 5 aprile 2022).
- Per maggiori approfondimenti si rinvia alla Circolare INPS, n.64 del 7 maggio 2024.

SEGUE: L'IMPORTO SPETTANTE

Percentuali di ripartizione della pensione di reversibilità o indiretta in presenza di

un solo figlio	70%
due figli	80%
tre o più figli	100%

coniuge e un figlio	80%
coniuge e due o più figli	100%

GLI ULTIMI BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE

■ IN ASSENZA DI:

1. coniuge e soggetti assimilati;
2. figli;

■ OPPURE se esistono ma non hanno diritto alla pensione,

questa spetta ai **GENITORI** dell'assicurato o pensionato a condizione che:

1. abbiano età superiore ai 65 anni;
2. non siano titolari di una pensione;
3. siano viventi a carico del pensionato/assicurato.

■ IN MANCANZA ANCHE DEI GENITORI, la pensione spetta ai **FRATELLI E SORELLE** non coniugati dell'assicurato o del pensionato:

1. che non siano titolari di pensione;
2. che alla morte dell'assicurato o del pensionato siano viventi a suo carico.

■ I genitori e i fratelli e le sorelle si considerano viventi a carico quando il pensionato o l'assicurato provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa prima della sua morte.

CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, ordinanza 22 maggio 2024, n.14287) ha ricordato che «la pensione di reversibilità opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre **deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo.**

Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta». Nel caso esaminato una figlia aveva chiesto la pensione di reversibilità della madre deceduta a sua volta titolare della pensione di reversibilità del marito deceduto».

SEGUE: L'IMPORTO SPETTANTE

Percentuali di ripartizione della pensione di reversibilità e indiretta in presenza di

un genitore	15%
due genitori	30%

un fratello o sorella	15%
due fratelli o sorelle	30%
tre fratelli o sorelle	45%
quattro fratelli o sorelle	60%
cinque fratelli o sorelle	75%
sei fratelli o sorelle	90%
oltre sei fratelli o sorelle	100%

I CASI IN CUI SI ESTINGUE IL DIRITTO ALLA PENSIONE

- **Per il coniuge** superstite e/o divorziato che contragga un nuovo matrimonio o un'unione civile e in tal caso gli spetta:
 1. un assegno per una volta pari a due annualità della sua quota di pensione;
 2. la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
 3. In caso di figli la pensione è riliquidata secondo le aliquote elencate precedentemente.
- **Per i figli** non più inabili.
- **Per i genitori** che conseguano un'altra pensione.
- **Per i fratelli e le sorelle** che:
 1. conseguano un'altra pensione;
 2. contraggano un nuovo matrimonio;
 3. non siano più inabili.

I CASI DI ESTINZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE

- Per i figli studenti di scuola media o professionale quando:
 1. compiono il 21esimo anno di età;
 2. prestano attività lavorativa;
 3. interrompono o terminano gli studi.
- Per i figli studenti universitari quando:
 1. compiono il 26esimo anno di età;
 2. prestano attività lavorativa;
 3. interrompono o terminano gli studi.

IL CUMULO TRA LA PRESTAZIONE E IL REDDITO DEL BENEFICIARIO ANNO 2025

Ammontare dei redditi percepiti dal beneficiario che non faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili	Percentuale di riduzione dell'importo della pensione di reversibilità o indiretta
Fino a € 23.532,60	Nessuna
Reddito superiore a 3 volte il minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore dal 1° gennaio (oltre € 23.532,60 fino a € 31.376,80)	25%
Reddito superiore a 4 volte il minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore dal 1° gennaio (oltre € 31.376,80 fino a € 39.221,00)	40%
Reddito superiore a 5 volte il minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore dal 1° gennaio (oltre € 39.221,00)	50%

SEGUE:

- La Corte Costituzionale con sentenza del 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato del terzo e quarto periodo dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della stessa tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi.
- L'INPS non può pertanto applicare decurtazioni del trattamento di reversibilità in misura superiore ai redditi aggiuntivi goduti dal beneficiario nell'anno di riferimento in quanto, ove ciò avvenisse, viene meno la funzione solidaristica dell'istituto della reversibilità.
- Lo scopo di quest'ultimo è di proteggere i familiari dalle conseguenze che derivano dalla morte del congiunto, assicurato o pensionato.
- Per approfondimenti si rinvia alla circolare INPS del 22.12.2023, n. 108.

LA TUTELA DEI SUPERSTITI IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE O DI INFORTUNIO SUL LAVORO DEL DIRIGENTE

- L'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha esteso la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai dirigenti anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.
- Questa tutela si applica soltanto ai dirigenti che, per le loro funzioni, frequentano gli ambienti di lavoro e, quindi, sono esposti sia pure occasionalmente al rischio dell'infortunio o della malattia professionale.

SEGUE: LA RENDITA

- In caso di morte a seguito dell'infortunio o della malattia ai superstiti dell'assicurato spetta una rendita pari:
 - a) nel minimo a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del 30%;
 - b) nel massimo a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del 30% (articoli 85 e 116 comma 3 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124).
- La pensione di reversibilità liquidata in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale non è cumulabile con la suddetta rendita vitalizia.
- I superstiti sono gli stessi di quelli che hanno diritto alla pensione di reversibilità e indiretta e la rendita spetta nell'ordine descritto in precedenza.

SEGUE LE PERCETUALI DI RIPARTIZIONE DELLA RENDITA

Genitore anche divorziato
Parte unione civile

50 %

Ascendenti
Fratelli
Sorelle

20%

Uno o più figli

20%

Orfani:
di entrambi i genitori;
dopo morte del genitore superstite;
di un solo genitore naturale.

40 %